

sia al pilota che alla nave, l'esecuzione perfetta ed intera dei diritti e dei doveri reciproci. Ciò spiega il perchè il *Consolato del mare*, vigente in tempi in cui l'ingerenza dello Stato era nulla ed il progresso della navigazione inconfondibile all'odierno, disponesse al capitolo CCV che « tutte le convenzioni stipulate fra il padrone ed il pilota devono essere trascritte *formalmente* sul registro della nave, affinchè non possa sorgere contestazione fra di loro ». E non crediamo che ci sia alcuno, tanto preso d'amore per l'antico, da voler far rivivere tali soppassati sistemi ⁽⁸²¹⁾.

168. - *Proposta ed accettazione.* — L'anzidetto non deve, però, far supporre che il vincolo di pilotaggio non assuma la figura del contratto: ciò andrebbe al di là delle nostre intenzioni. Il contratto esiste, non solo nel diritto italiano ⁽⁸²²⁾, in cui il pilotaggio obbligatorio è l'eccezione, ma anche in Francia ⁽⁸²³⁾, ove la mercede dei piloti si accosta al carattere d'una tassa, nella stessa legislazione tedesca ⁽⁸²⁴⁾, ove alcuni hanno anche intravisto, nei rapporti fra nave e pilota, l'esercizio di

(821) Nel senso del testo si esprimeva il *Diritto marittimo* (1920-22, pag. 434) in nota a sentenza 4 aprile 1922 della Corte d'Appello di Venezia: « L'impiego a servizio della nave richiama il concetto di una certa durata nè si estende al caso di persone obbligate a singoli lavori per la nave sulla base di un contratto di locazione d'opera, o quando si tratti di prestazione momentanea, come quella del pilota disimpegnata pel breve tempo d'entrata o uscita dei porti, sicchè rispetto a loro non dovrebbe stipularsi contratto d'arruolamento (cod. comm. ital. art. 521; ordinanza tedesca del 1902 sulla gente di mare, art. 13: non si estende a lui l'arruolamento »). - V. anche O. HUETTER, *Le forme del contratto di arruolamento degli equipaggi delle navi* (in *Dir. Mar.* 1924, p. 593 sgg.): « Il pilota non stipula alcun atto di arruolamento ».

(822) Parlano di vincolo contrattuale il F. BERLINGIERI, *Verso l'unificazione...*, cit., p. 70, ed il BRUNETTI, *op. cit.*, II, p. 364.

(823) L'esistenza d'un contratto è riconosciuta dal RIPERT, *op. cit.*, I, pp. 935, 936: « Vi è, dunque, un contratto di pilotaggio poichè bisogna che il pilota sia accettato dal capitano ed è da questo contratto che derivano i diritti e le obbligazioni delle parti ».

(824) La natura contrattuale è stata fatta rilevare dal WÜSTENDÖRFER, in *Handb. J. Handelsr.*, VII, 2, p. 795. Cfr. anche Reichsgericht, 2 luglio 1926, in *Dir. Mar.*, 1927, p. 508; LEWIS, *op. cit.*, II, p. 521.